

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3368

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati INFANTINO e VILLELLI

Annunziata l'11 dicembre 1957

Concessione di un assegno a vita e dell'assistenza ortopedico-sanitaria e protetica ai mutilati ed agli invalidi civili ed estensione ai medesimi delle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi decenni si è andata attuando in Italia una politica sociale intesa a rendere sempre più sicura e protetta la vita dei cittadini in seno alla collettività nazionale, cosicché oggi tutti i lavoratori dipendenti e molti lavoratori autonomi beneficiano di assicurazioni sociali contro l'invalidità e la vecchiaia.

Ma accanto ai cittadini che lavorano e producono vi è una schiera numerosa di altri cittadini, provati dalla sventura, ai quali la vita ha negato il supremo bene della salute fisica e nei cui confronti lo Stato ha finora dimostrato uno scarso senso di comprensione e di solidarietà sociale. Sono questi i cittadini resi inabili al lavoro da menomazioni fisiche e psichiche o da mutilazioni dipendenti da malattie, da malformazioni o da fatti violenti non dovuti a causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Per essi la legislazione italiana non prevede alcuna forma di assistenza concreta, atta a liberarli dalla schiavitù del bisogno e capace di promuovere il loro recupero ai fini produttivi. Costituiscono una eccezione i cittadini privi della vista, ai quali è stato concesso con la legge 9 agosto 1954, n. 632, un assegno a vita e con la legge 14 luglio 1957, n. 594, il diritto all'assunzione obbligatoria al lavoro quando siano in possesso di un diploma di centralinista telefonico. Queste

provvidenze, quantunque non idonee per la loro limitatezza a risolvere in modo integrale il problema dei ciechi civili, rappresentano pur tuttavia un atto concreto di solidarietà sociale e la prima attuazione del precetto costituzionale che crea per i cittadini bisognosi inabili al lavoro il diritto al mantenimento ed all'assistenza da parte dello Stato.

Ma se è giusto ed umano che la società, e per essa lo Stato, sia venuta in soccorso di una categoria di grandi invalidi civili, che nella gerarchia del dolore e della sofferenza occupano indubbiamente il posto preminente, in quanto privi del prezioso dono della vista, è pur giusto ed umano che la società si preoccupi anche degli altri invalidi civili, fornendo loro i mezzi per vivere dignitosamente e favorendo, ove possibile, il loro recupero all'attività produttiva.

Il problema è di ardua soluzione, sia per la difficoltà di stabilire il numero dei mutilati e degli invalidi civili che dovrebbero fruire dell'assistenza e del mantenimento da parte dello Stato, sia per la ristrettezza del bilancio nazionale. Ma ciò non deve impedire che il problema venga affrontato con urgenza e risolutezza, se non si vuole che giustizia, solidarietà e amore per il prossimo rimangano parole prive di contenuto.

Il primo aspetto del problema, quello della determinazione del numero degli in-

validi che si trovino in condizioni di bisogno, non costituisce tuttavia un ostacolo insormontabile, in quanto il calcolo, sia pure in misura molto approssimativa, è possibile farlo per esclusione.

Dalle risultanze di una indagine condotta dall'Istituto Centrale di Statistica, su richiesta dell'Associazione nazionale mutilati civili, si è potuto apprendere che in Italia solamente i cittadini affetti da menomazioni negli arti, inferiori e superiori, sono circa 250.000, dei quali 170.000 sono completamente privi della capacità lavorativa. Si apprende pure che circa 10.000 di essi potrebbero essere recuperati all'attività produttiva con la semplice fornitura della protesi ortopedica ed altri 11.000 mediante l'intervento chirurgico.

Un calcolo approssimativo dei mutilati e degli invalidi civili bisognosi è invece possibile farlo attraverso l'esame dei dati ricavabili dai bilanci degli Enti comunali di assistenza. Da un tale esame risulta che negli anni anteriori al 1954 il numero delle persone assistite per inabilità al lavoro dagli Enti comunali oscilla tra le 110.000 e le 120.000 unità annue con una spesa di circa 9 miliardi di lire all'anno. Tale numero tende a ridursi sempre più per effetto dell'applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 632, che, concedendo ai ciechi civili un assegno vitalizio, automaticamente esclude questi dall'assistenza da parte degli Enti comunali di assistenza. Calcolando in 50.000 i ciechi civili che potranno beneficiare dell'assegno a vita erogato dall'Opera nazionale ciechi civili, le persone inabili al lavoro assistite dagli Enti comunali di assistenza non supererebbero le 70.000 unità. Questo numero è da ritenersi molto vicino alla realtà in quanto gli Enti comunali di assistenza, avendo competenza esclusiva nel campo dell'assistenza agli invalidi civili bisognosi, sono i soli enti pubblici assistenziali ai quali è dato di conoscere il numero delle persone inabili al lavoro che fruiscono dell'assistenza pubblica. Infatti tutte le domande di assistenza, anche se inoltrate ai sindaci, ai prefetti o ad organi centrali dello Stato, vengono quasi sempre trasmesse per competenza all'ente assistenziale del comune in cui risiede il richiedente.

Il secondo aspetto del problema è quello che a nostro avviso presenta le maggiori difficoltà. Ma una soluzione si dovrebbe trovare anche sul piano finanziario. Se il Governo riesce spesso a reperire, nonostante le difficoltà del bilancio, decine di miliardi per

migliorare il trattamento economico a questa o a quella categoria di lavoratori o di pensionati, sol perché dette categorie, sindacalmente organizzate, riescono a far valere i loro diritti con l'arma dello sciopero e delle agitazioni di piazza, riteniamo debba ugualmente riuscire a destinare una piccolissima parte delle entrate dello Stato alla assistenza degli inabili al lavoro, senza attendere che la disperazione li induca, come è avvenuto per i ciechi civili, ad organizzare cortei e dimostrazioni che, se per gli interessati hanno una giustificazione, per il Governo ed il Parlamento di un popolo civile e cattolico come l'italiano costituirebbero un atto di accusa.

È appunto per avviare verso una concreta e soddisfacente soluzione il problema dei mutilati e degli invalidi civili che ci onoriamo di sottoporre all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge, della quale diamo qui di seguito una breve illustrazione.

Con l'articolo 1 si propone di concedere un assegno a vita ai cittadini di ambo i sessi di età non superiore agli anni 18, che siano in tutto o in parte privi della capacità lavorativa per effetto di mutilazioni o invalidità fisica non dovuta a causa di guerra, di servizio o di lavoro e che si trovino nelle condizioni di bisogno previste dalla legge.

L'articolo 2 stabilisce la misura dell'assegno in lire 15.000, in lire 10.000 oppure in lire 6.000 mensili a seconda che la capacità lavorativa dell'avente diritto sia ridotta rispettivamente del 100, del 75 o del 50 per cento. La differente misura dell'assegno si giustifica col fatto che, per coloro che sono assolutamente inabili al lavoro, l'assegno costituirebbe l'unico mezzo di sostentamento, mentre negli altri casi esso rappresenterebbe una integrazione al reddito derivante dalla residua capacità lavorativa. Lo stesso articolo attribuisce agli Uffici provinciali dell'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro il compito di accertare il grado di capacità lavorativa ai fini della concessione dell'assegno e, quanto alle modalità d'accertamento, fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

Con l'articolo 3 si propone di concedere ai mutilati ed agli invalidi civili l'assistenza ortopedico-sanitaria e protetica allo scopo precipuo di consentire il recupero totale o parziale di molte migliaia di minorati e di impedire che talune minorazioni fisiche possano, se trascurate, aggravarsi, riducendo ancor più la capacità lavorativa dell'invalido. Con questa disposizione si mira ad esten-

dere il più possibile l'assistenza protetica, già praticata, ma in misura limitatissima, dal Ministero dell'interno, tenuto conto del costo rilevante degli apparecchi di protesi.

Il compito di erogare l'assegno e di concedere l'assistenza ortopedico-sanitaria e protetica si propone di affidarlo (articolo 4) alla Associazione nazionale mutilati civili, essendo questa la sola organizzazione di mutilati ed invalidi civili riconosciuta dallo Stato. All'uopo è prevista la costituzione in seno alla predetta associazione di una Commissione per l'erogazione degli assegni e di una altra Commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni della commissione anzidetta. Per il controllo dello Stato è prevista in seno a tali commissioni la rappresentanza dei ministeri più direttamente interessati.

Il problema dei mutilati ed invalidi civili non si risolve però con la sola concessione dell'assegno vitalizio e della assistenza ortopedico-sanitaria, ma richiederebbe un più vasto intervento dello Stato che rendesse possibile l'inserimento del maggior numero di essi nella vita produttiva della Nazione. A tal fine si propone (articolo 5) di istituire in ogni capoluogo di provincia speciali corsi di qualificazione professionale, riservati ai mutilati ed invalidi civili che non siano in possesso di una arte o di un mestiere, e di estendere a tutti gli invalidi civili professio-

nalmente qualificati, la protezione che lo Stato oggi accorda a molte altre categorie di cittadini (articoli 6 e seguenti).

Riteniamo che soprattutto attraverso l'assunzione obbligatoria al lavoro sarà possibile risolvere in modo integrale e soddisfacente il problema dei mutilati ed invalidi civili che conservano una residua capacità lavorativa. L'assunzione di personale fisicamente minorato non rappresenta un onere per il datore di lavoro, che è tenuto ad assumerlo, quando il mutilato o l'invalido che aspira ad essere collocato possiede la preparazione tecnico-professionale adeguata alla mansione che deve svolgere, per cui un tale provvedimento non dovrebbe essere osteggiato, ma, al contrario, da tutti auspicato per quel principio di solidarietà sociale su cui si fonda l'organizzazione e la vita stessa dello Stato.

Per la copertura della spesa che la attuazione delle provvidenze comporta, si propone (articolo 12) di utilizzare i fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'interno per l'assistenza dei cittadini bisognosi inabili al lavoro nella misura prevista in lire 10 miliardi annui.

Esposti in breve i motivi e le finalità morali e sociali della presente proposta di legge, confidiamo che il Parlamento vorrà accoglierne l'intero contenuto con la sua unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Ai cittadini di ambo i sessi, di età superiore agli anni 18, la cui capacità lavorativa sia ridotta del 50 per cento per effetto di invalidità permanente che non dipenda da causa di guerra, di servizio o lavoro e che si trovino in condizioni di comprovato bisogno, è concesso un assegno a vita nella misura e nei modi previsti dalla presente legge

ART. 2

La misura dell'assegno è stabilita in lire 15.000 mensili per gl'invalidi che siano assolutamente privi della capacità lavorativa ed in lire 10.000 e 6.000 mensili per gl'invalidi la cui capacità lavorativa sia ridotta rispettivamente del 75 e del 50 per cento.

L'accertamento del grado di capacità lavorativa viene effettuato a cura degli Uffici provinciali dell'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro a norma delle vigenti disposizioni

ART. 3

Ai cittadini di cui al precedente articolo 1 è concessa l'assistenza sanitaria ed ortopedica, quando essa sia riconosciuta necessaria al fine di recuperare, in tutto od in parte, la capacità lavorativa dell'invalido o di impedirne l'ulteriore riduzione

Tale assistenza comprende pure la fornitura di apparecchi ortopedici, che viene concessa prescindendo dalle finalità di cui al precedente comma, quando il reddito dell'invalido non supera le lire 540.000 annue

Essa non è concessa a coloro che fruiscono, per altro titolo, dell'assistenza ortopedico-sanitaria e protetica a carico dello Stato o di Enti pubblici

ART. 4

L'erogazione dell'assegno e la concessione dell'assistenza sanitaria, ortopedica e protetica sono affidate all'Associazione nazionale mutilati civili, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, n. 273.

Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, gli interessati devono inoltrare alla predetta Associazione la relativa domanda in carta libera.

Per l'erogazione dell'assegno è costituita, in seno all'Associazione nazionale mutilati civili, con deliberazione del Consiglio direttivo, una Commissione composta dal segretario generale dell'Associazione stessa, che ne è il presidente, da tre mutilati civili designati dal Consiglio direttivo su proposta del presidente dell'Associazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni della predetta Commissione è costituita una Commissione di revisione presieduta dal presidente dell'Associazione o da altro dirigente dell'Associazione da lui espressamente delegato e composta da tre membri eletti tra i soci dall'assemblea annuale degli iscritti e da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno e del tesoro.

ART. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad istituire in ogni capoluogo di provincia dei corsi specializzati di qualificazione professionale riservati agli invalidi civili.

A tali corsi saranno ammessi gli invalidi civili di ambo i sessi, di età superiore agli anni 15, che siano privi di una qualificazione professionale ed in possesso di un residuo di capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento.

La frequenza ai corsi è gratuita per gli invalidi che versano in condizioni di bisogno.

La durata dei corsi, le loro particolari specializzazioni, nonché tutte le norme relative al loro funzionamento saranno stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 11 della presente legge.

ART. 6.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, ed all'articolo 12 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere i cittadini affetti da minorazione fisica non dipendente da causa di guerra, di servizio o di lavoro, la cui capacità lavorativa non sia inferiore al 40 per cento, purché siano disoccupati ed in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.

Agli effetti del precedente comma si applicano le disposizioni relative all'assunzione

obbligatoria al lavoro dei mutilati e degli invalidi per servizio.

Nelle assunzioni è in ogni caso riservata la priorità ai mutilati ed agli invalidi per cause di guerra, di lavoro o di servizio.

ART. 7.

I privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego, in misura del 4 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale alle persone indicate nel primo comma del precedente articolo 6, che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'impiego.

ART. 8

I mutilati ed invalidi civili che aspirano al collocamento devono presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati civili, competente per territorio, domanda in carta libera corredata da un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, da cui risulti il grado di riduzione della capacità lavorativa, e da documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali sia generiche che specifiche.

La Sezione compila il ruolo dei mutilati ed invalidi civili collocabili e ne invia trimestralmente copia all'Ufficio provinciale del lavoro ed alla sede centrale dell'Associazione.

Al collocamento dei mutilati ed invalidi civili provvedono le speciali Commissioni costituite presso gli Uffici provinciali del lavoro per il collocamento dei mutilati ed invalidi del lavoro, le quali saranno all'uopo integrate con due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati civili.

ART. 9

I privati, datori di lavoro, che non ottemperano alle disposizioni contenute nel precedente articolo 7, sono puniti con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

ART. 10.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Il prefetto può definire in via amministrativa le contravvenzioni di cui al precedente articolo 9 e, sentito il parere del competente Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal precedente articolo 9.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'articolo 9, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati civili per essere destinate alle opere assistenziali a favore degli iscritti.

ART. 11.

Le norme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno stabilite mediante regolamento da approvarsi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato

ART. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 10 miliardi, sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'assistenza pubblica

ART. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti